

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2007, n. 124

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli), articolo 2. Approvazione dello statuto dell'Ente parco regionale della Maremma e contestuale abrogazione della deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2002, n. 153.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), che, all'articolo 8, prevede l'istituzione di parchi regionali con apposita legge regionale che detta norme, tra l'altro, circa i tempi e le modalità di approvazione dello statuto degli stessi enti parco;

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli) ed, in particolare, l'articolo 2, che stabilisce i contenuti dello statuto e detta le procedure per l'approvazione dello statuto stesso;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1994, che stabilisce che le modifiche allo statuto siano adottate dal Consiglio direttivo del parco, previo parere della comunità del parco, ferma l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 34 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) con il quale si stabilisce che alcune disposizioni si applicano anche ai parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;

Vista la deliberazione 27 agosto 2007, n. 44, allegato A del presente atto, con la quale il Consiglio direttivo dell'Ente parco regionale della Maremma:

- ha richiamato la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del 23 aprile 2007, con la quale è stato comunicato agli enti interessati, tra i quali l'ente parco, l'avvio dell'attività propedeutica all'istituzione dell'area marina protetta di reperimento denominata "Monti dell'Uccellina, Foce dell'Ombro, Formiche di Grosseto, Talamone", con la richiesta al parco,

individuato quale possibile futuro gestore dell'area marina protetta in questione, della documentazione utile per la predisposizione di un'ipotesi di zonazione;

- ha proceduto all'adozione della revisione del vigente statuto del parco, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2002, n. 153, apportandovi alcune modifiche, al fine di consentire l'eventuale ampliamento delle proprie competenze alla gestione dell'istituenda area marina protetta riportata al punto precedente, di renderlo conforme in alcune parti alle disposizioni contenute negli statuti degli altri parchi regionali, ed, infine, di renderne compatibile l'applicazione anche con l'introduzione di eventuali future modifiche alla normativa di riferimento;

- ha trasmesso lo statuto adottato alla Regione Toscana per la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 24/1994;

Visto il parere preventivo favorevole espresso all'unanimità dalla comunità del parco, con deliberazione del 16 agosto 2007, n. 4, allegato B del presente atto, relativo al testo dello statuto successivamente adottato dal Consiglio direttivo, ai sensi del citato articolo 2, comma 2, della l.r. 24/1994;

Considerato che le modifiche dello statuto del parco adottate dal Consiglio direttivo con la deliberazione 44/2007 citata riguardano i seguenti articoli:

- articolo 2 "Competenza territoriale",
- articolo 5 "Organi e loro validità",
- articolo 6 "Comunità del Parco - Composizione e competenze",
- articolo 7 "Comunità del Parco - Rappresentanza e funzionamento",
- articolo 13 "Consiglio direttivo - Nomina e compatibilità",
- articolo 17 "Consiglio direttivo - Pubblicazione deliberazioni",
- articolo 19 "Il Collegio dei revisori - Nomina",
- articolo 21 "Direttore - Nomina",
- articolo 26 "Il personale e la dotazione organica",
- articolo 28 "Risorse finanziarie",
- articolo 32 "Comitato scientifico - Composizione e nomina",
- articolo 33 "Comitato scientifico - Presidenza e validità delle sedute";

Considerato che le modifiche introdotte agli articoli 13 "Consiglio direttivo - Nomina e compatibilità", relativamente al primo comma, e 32 "Comitato scientifico - Composizione e nomina", relativamente al secondo comma, di fatto comporterebbero, qualora approvate, nell'attuale sistema normativo, l'impossibilità di rinnovare i due organismi per la mancanza di qualunque riferimento certo circa il numero dei loro componenti;

Considerato che il Consiglio regionale con appositi ordini del giorno, quale l'ordine del giorno collegato alla deliberazione n. 171 del 19 novembre 2002 relativa all'approvazione del conto consuntivo 2001 dell'Ente parco regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, ha dato mandato al Presidente della Giunta regionale di impegnare gli enti parco regionali ad una rendicontazione economica della gestione, ai fini della trasparenza della allocazione delle risorse;

Ritenuto che, per i motivi riportati, non possano essere, al momento, approvate le modifiche apportate nel testo adottato dal Consiglio direttivo agli articoli 13, primo comma, e 32, secondo comma, il cui testo, pertanto, rimane, per quelle parti, invariato;

Ritenuto, ancora, che non possa essere accolta la modifica dell'articolo 28 "Risorse finanziarie", secondo comma, in quanto risulta essere in contrasto con l'indirizzo espresso in materia dal Consiglio regionale, secondo quanto riportato ai punti precedenti;

Rilevato che lo Statuto regionale all'articolo 37, secondo comma, attribuisce alla Giunta regionale l'approvazione, previo parere del Consiglio regionale, dei bilanci preventivi degli enti dipendenti dalla Regione e all'articolo 11, secondo comma, attribuisce al Consiglio regionale l'approvazione dei rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione;

Ritenuto, quindi, che debba essere conseguentemente riformulato il testo dell'articolo 29 "Bilancio", quarto comma, dello statuto del parco della Maremma, al fine di renderlo conforme al nuovo dettato statutario regionale;

Ritenuto opportuno riformulare il comma 1 dell'articolo 19 "Il Collegio dei revisori - Nomina" in maniera più chiara e corretta, precisando quindi che il collegio è "costituito" anziché "formato" con decreto del Presidente della Giunta regionale e che le modalità di designazione dei membri sono quelle stabilite dalla "legge regionale istitutiva del parco";

Considerato che le altre modifiche introdotte nel testo adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione 44/2007 risultano conformi alla legge;

Considerati, infine, la completezza degli atti trasmessi ed il parere favorevole espresso dalla comunità del parco all'unanimità dei suoi componenti sul testo successivamente adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione 44/2007;

Ritenuto, quindi, di approvare lo statuto del parco della Maremma, nel testo adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione 44/2007, con le modifiche e le integrazioni sopra indicate, così come riportato nell'allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di abrogare contestualmente la deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2002, n. 153;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 24/1994, lo statuto dell'Ente parco regionale della Maremma, adottato dal Consiglio direttivo del parco con deliberazione 27 agosto 2007, n. 44, con le modifiche ed integrazioni agli articoli 13, 19, 28, 29 e 32 indicate in premessa, così come riportato nell'allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di abrogare, conseguentemente, la deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2002, n. 153;

3. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compreso l'allegato C, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Angelo Pollina

Il Segretario
Bruna Giovannini

SEGUONO ALLEGATI



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

STATUTO DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

TITOLO I° NORME GENERALI

Art.1

FINALITA' E OBIETTIVI

L'Ente Parco Regionale della Maremma, istituito con legge regionale n.24/1994, in conformità ai principi generali della legge n.394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno sviluppo sostenibile.

Art.2

COMPETENZA TERRITORIALE

Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione dell'Ente, attribuite dalla legge regionale n.24/1994, si estendono all'ambito territoriale dei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello, secondo la delimitazione fissata dalla legge regionale e individuata nel Piano del Parco.

Le competenze di gestione di cui al precedente comma sono estese in ordine alle eventuali attribuzioni conferite all'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente per le aree protette.

Art.3

SEDE

L'Ente ha sede legale, direzionale e amministrativa nel Comune di Grosseto, in località Alberese. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentita la Comunità del Parco, l'Ente può aprire uffici di rappresentanza negli altri comuni del comprensorio del Parco. La comunità del Parco si riunisce presso l'Amministrazione Provinciale di Grosseto o nelle sedi degli altri Comuni che la compongono.

Art.4

DENOMINAZIONE ED EMBLEMA

L'Ente, negli atti, si identifica con la denominazione "Ente Parco Regionale della Maremma" e con l'emblema approvato dal Consiglio Direttivo.

L'uso e la riproduzione di nome e simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Per il perseguimento delle finalità del piano economico e sociale, l'Ente Parco può concedere con specifiche convenzioni, previa approvazione di relativo regolamento, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.

TITOLO II° ORGANI DELL' ENTE

Art.5

ORGANI E LORO VALIDITA'

Sono organi dell'Ente:

- a) la Comunità del Parco
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori

La durata degli organi è fissata dalla legge regionale.

Capo 1

LA COMUNITA' DEL PARCO

Art.6

COMUNITA' DEL PARCO COMPOSIZIONE E COMPETENZE

La Comunità del Parco è composta dai sindaci dei comuni e dal Presidente della Provincia nei quali il Parco esercita la sua competenza territoriale di cui all'art. 2.

In caso di assenza o impedimento possono essere delegati il Vicepresidente dell'Amministrazione Provinciale, i Vicesindaci dei Comuni della Comunità o Assessori competenti.

Esercita le competenze e le funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale.

Art. 7

COMUNITA' DEL PARCO RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO

Ciascun componente rappresenta in seno alla Comunità gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza. Il valore del concorso dei singoli componenti alla formazione della volontà unitaria dell'organo è così determinato: Amministrazione Provinciale e Comune di Grosseto 40 ciascuno; Comune di Orbetello 15; Comune di Magliano in Toscana 5.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Per la validità delle sedute della Comunità è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei componenti. La Comunità delibera collegialmente a maggioranza assoluta e disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento interno. Elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Art.8 *COMUNITA' DEL PARCO CONVOCAZIONI*

Il Presidente convoca la Comunità ordinariamente ogni quadrimestre e straordinariamente quando ne ravvisi l'esigenza.

E' tenuto altresì a convocare la Comunità su richiesta di ciascun componente di essa, del Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

La richiesta deve essere motivata e contenere la proposta di ordine del giorno.

La seduta deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta.

Per la convocazione valgono i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Provinciale di Grosseto.

Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche. Le sedute della Comunità possono non essere pubbliche quando i membri della Comunità stessa, a maggioranza, ne ravvedano la necessità.

La Comunità, a maggioranza, può decidere di invitare i soggetti che riterrà opportuno per una migliore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art.9 *COMUNITA' DEL PARCO PRESIDENTE*

Il Presidente della Comunità provvede ad acquisire i pareri obbligatori nei casi previsti dalla legge; trasmette i pareri di competenza della Comunità; indice le consultazioni con altri enti e con gli organi del Parco.

Per il proprio funzionamento la Comunità si avvale della struttura organica dell'Ente Parco, salvo diversi accordi tra l'Ente Parco stesso e gli Enti membri della Comunità.

Capo 2 IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO

Art.10 *PRESIDENTE DEL PARCO NOMINA E COMPATIBILITA'*

Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale in base ad una rosa di cinque candidati designati dalla Comunità del Parco.

Ciascun componente la Comunità ha facoltà di designare un proprio candidato.

La Provincia ed il Comune di Grosseto, alternativamente, ne designano due.

L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare europeo o nazionale, Consigliere o assessore regionale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale dei comuni facenti parte della Comunità; Presidente o Assessore della Provincia di Grosseto.

Al Presidente è attribuita un'indennità determinata dal Consiglio Direttivo su indicazione della Comunità del Parco in analogia con quanto stabilito per gli Amministratori degli Enti locali

Art.11 *PRESIDENTE DEL PARCO COMPETENZE, FUNZIONI*

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dallo statuto. Nomina il direttore del Parco previa selezione pubblica.

Partecipa, in rappresentanza dell'Ente, ad accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e alle conferenze di servizi. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Adotta i provvedimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Art.12 *PRESIDENTE DEL PARCO DECADENZA, REVOCA, SOSTITUZIONE*

Il Presidente decade per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti politici.

La Comunità del Parco, sentito obbligatoriamente il Consiglio Direttivo, ne propone la revoca al Consiglio Regionale con atto motivato, in caso di reiterata violazione dei suoi obblighi o di accertamento di gravi responsabilità amministrative. Nei casi di assenza prolungata o di impedimenti è sostituito dal Vicepresidente.

Capo 3 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 *CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA E COMPATIBILITA'*



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente parco, da dieci componenti nominati e designati in conformità agli art. 4 e 6 della L.R.T. n. 24/1994.

Le persone da nominare dovranno essere in possesso di qualità, titoli professionali, cultura ed esperienza inerenti la tutela e gestione dell'ambiente.

L'ufficio di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di Parlamentare europeo o nazionale, Assessore o Consigliere regionale della Toscana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale nei comuni membri della Comunità del Parco; Presidente o Assessore della Provincia di Grosseto.

Ciascun componente della Comunità del Parco ha facoltà di esprimere proprie designazioni e ciascun ente ha il diritto di avere almeno un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo.

Nelle nomine e designazioni dovrà tenersi conto del principio delle pari opportunità.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il tempo previsto dalla legge regionale, alle eventuali sostituzioni si provvede non appena si verifica la vacanza. I nuovi componenti, nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto della rappresentanza dei consiglieri decaduti e sentita la Comunità del Parco, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente Parco.

Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o su richiesta della Comunità del Parco, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi casi alla convocazione deve essere dato corso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Per le convocazioni disposte dal Presidente valgono le disposizioni del Regolamento del Consiglio Provinciale di Grosseto fino a che il Consiglio non adotterà un proprio regolamento.

In ogni caso, la seduta di seconda convocazione, ove prevista, deve tenersi in altro giorno, con la presenza di almeno quattro componenti e del Presidente.

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere pubbliche quando i membri del Consiglio stesso, a maggioranza ne ravvedano la necessità; ad esse potranno partecipare i componenti della Comunità del Parco.

Il Consiglio, a maggioranza, può decidere di invitare i soggetti che riterrà opportuno per una migliore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti.

L'adozione delle modifiche statutarie, del regolamento del Parco, del piano del Parco e dei piani di gestione, del bilancio e del conto consuntivo richiede in ogni caso la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo definisce gli obiettivi ed i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa.

In particolare:

- a) nomina il Comitato Scientifico a norma dell'art. 32 dello Statuto;
- b) elegge al suo interno un Vicepresidente;
- c) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco, e la dotazione organica del personale con le relative norme di accesso;
- d) stabilisce le indennità e i rimborsi degli organi dell'Ente Parco, in analogia a quanto la legge prevede per gli amministratori del comune capoluogo;
- e) esprime parere su progetti inerenti le opere di interesse generale e le opere pubbliche.
- f) approva, sentita la Comunità del Parco, i disciplinari e le convenzioni previste dall'art. 4 dello Statuto;
- g) approva l'emblema del Parco;
- h) adotta lo Statuto, il Regolamento del Parco, il Piano del Parco, il Bilancio e il Conto Consuntivo;
- i) adotta e approva i piani di gestione, approva il piano esecutivo di gestione e tutti i Regolamenti di competenza dell'Ente Parco;
- l) entro il 31 gennaio di ogni anno definisce direttive ed indirizzi per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio sono affisse all'Albo dell'Ente e i relativi elenchi sono trasmessi contestualmente agli Enti Locali della Comunità del Parco per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori, oltre ad essere pubblicati sul website del Parco.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Art. 18 *CONSIGLIO DIRETTIVO SCIOGLIMENTO*

La Comunità del Parco e il Presidente dell'Ente Parco propongono alla Regione lo scioglimento del Consiglio Direttivo per grave e persistente violazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti e quando sia manifestamente in condizione di non funzionare.

Capo 4 **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Art.19 *IL COLLEGIO DEI REVISORI NOMINA*

Il Collegio dei revisori è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed è composto da un numero di membri eletti e designati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale istitutiva del Parco.

Nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente che coordina i lavori e tiene i rapporti con gli Organi e gli Uffici dell'Ente.

Può organizzare i propri lavori mediante apposito regolamento, sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La durata dei membri del collegio è fissata dalla legge regionale.

Art. 20 *IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPETENZE E FUNZIONI*

Il Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente:

- a) esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria;
- b) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente. Il presidente dell'Ente è tenuto ad investire il Consiglio Direttivo;
- c) rilascia pareri, se richiesti tramite il presidente o il direttore, su atti generali aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
- d) collabora con il Consiglio Direttivo, nonché con la Comunità del Parco, quando sia richiesto;
- e) redige una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria per la Giunta Regionale.

TITOLO III° DIRETTORE E STRUTTURA ORGANICA

Art.21 *DIRETTORE*

NOMINA

Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente dell'Ente, previa selezione pubblica. I requisiti professionali, adeguati ed attinenti alla funzione, nonché le modalità della selezione, sono stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in conformità con la normativa vigente.

Il rapporto è disciplinato con contratto di diritto privato di durata pari al mandato del Presidente e comunque non eccedente sei mesi alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ed è rinnovabile.

Il contratto deve prevedere i casi di rescissione e risoluzione.

Art.22 *DIRETTORE INCOMPATIBILITA'*

L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altro ufficio e con ogni attività professionale ed economica svolta all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà le attività consentite in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 23 *DIRETTORE COMPETENZE, FUNZIONI, REVOCA*

Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 14.

Esercita le competenze attribuite per legge al personale dirigente degli enti locali, con l'autonomia ad esso riservata.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà le competenze e le funzioni in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Art.24 *SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE*

Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi prevederà idonee forme per la sostituzione del Direttore in caso di assenza temporanea e vacanza.

Art.25



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

La struttura funzionale dell'Ente è articolata in Unità Organizzative di diverso livello sulla base della diversa importanza, ampiezza delle attività svolte e complessità organizzativa, ordinata per funzioni omogenee.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le Unità di massima dimensione e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle stesse.

Art. 26

IL PERSONALE E LA DOTAZIONE ORGANICA

Al personale dell'Ente Parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti Locali.

La dotazione organica dell'Ente Parco è approvata con le modalità previste dalla legge regionale.

Le modalità di accesso alle posizioni lavorative vacanti e previste in dotazione organica, sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, da apposita disciplina nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, provvedendo prioritariamente mediante il ricorso alla attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione e dei Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti.

Nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi potranno essere disciplinate le modalità di acquisizione di personale a tempo determinato per la copertura di posti di posizioni lavorative ascrivibili all'area direttiva o a contenuto altamente specialistico, previsti in dotazione organica.

TITOLO IV°

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 27

IL PATRIMONIO

L'Ente Parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.

La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del Parco possono mettere a disposizione dell'Ente i beni ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.

La gestione del patrimonio segue le norme degli enti locali in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.

La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 28

RISORSE FINANZIARIE

La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel conto consuntivo.

Art. 29

BILANCIO

Il bilancio di previsione, corredato dal parere della Comunità del Parco e del Collegio dei Sindaci Revisori, deve essere adottato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, entro i termini previsti per gli enti locali.

Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci Revisori e del Direttore, deve essere adottato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il direttore del Parco propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.

Al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale, il Consiglio Regionale approva i conti consuntivi dell'ente ed esprime parere sui bilanci preventivi, che sono approvati dalla Giunta Regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

Art. 30

SPESE

Non possono essere ordinate spese, se non nei modi e nelle forme amministrative vigenti per gli enti locali, né essere assunti impegni a carico del bilancio senza formale attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, che vale anche quale verifica della legalità e legittimità della spesa. In carenza di tale attestazione gli atti sono nulli di diritto.

Art. 31

CONTRIBUTI ORDINARI

Costituiscono risorse dell'Ente da destinare al conseguimento dei fini istituzionali tutte le entrate



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

elencate all'art.27 della L.R.T. n.24/1994, debitamente iscritte in bilancio.

Fatto salvo il contributo ordinario regionale, la Provincia di Grosseto e i Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello partecipano ordinariamente al residuo finanziario dell'Ente, rispettivamente con quote del 45, 45, 3 e 7%.

TITOLO V° PARTECIPAZIONE POPOLARE, PUBBLICITA' DEGLI ATTI, REVISIONE DELLO STATUTO E COMITATO SCIENTIFICO

Art. 32 COMITATO SCIENTIFICO COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Comitato scientifico è l'organo di consulenza e di supporto tecnico/scientifico del Parco e di proposta delle iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.

E' composto da nove membri nominati dal Consiglio Direttivo su designazione, in elenchi nominativi, delle Università della Toscana fra docenti delle facoltà scientifiche, dell'ENEA e del CNR fra i propri ricercatori.

La composizione deve, in ogni caso, tenere conto dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, senza necessariamente garantire una rappresentanza di ogni soggetto proponente.

I componenti durano in carica secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Art. 33 COMITATO SCIENTIFICO PRESIDENZA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Comitato elegge al suo interno un presidente, con funzione di impulso e di coordinamento dei suoi lavori.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Le determinazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Delle sedute viene tenuto apposito verbale a cura degli uffici del Parco.

Art. 34 COMITATO SCIENTIFICO PARERI

Il parere del Comitato, in rapporto alle sue competenze, è obbligatorio sul Piano e sul Regolamento del Parco, sui piani di gestione e sul piano pluriennale economico e sociale.

Il parere del Comitato deve altresì essere acquisito in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali ed editoriali svolte nel Parco e a nome del Parco.

Le richieste di parere debbono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.

Art. 35 PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato impegnate nella tutela e salvaguardia dell'ambiente, nell'educazione ambientale. La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme di legge e dell'apposito regolamento di cui all'art. 16, lettera i.

Art. 36 PARTECIPAZIONE POPOLARE

L'Ente Parco promuove forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi connessi alla funzione e all'attività del Parco; convoca delle assemblee popolari per le questioni di maggiore importanza, cura la pubblicità e l'informazione sulla sua attività; attiva le forme di partecipazione popolare previste dal relativo Regolamento.

La formazione del Piano pluriennale economico e sociale, del Piano del Parco, dei piani di gestione e del Regolamento del Parco è soggetta a consultazione delle popolazioni interessate, anche attraverso assemblee pubbliche di cittadini e le altre forme di partecipazione previste dal relativo Regolamento di cui all'art. 16, lettera i.

Art. 37 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

I cittadini singoli ed associati hanno diritto di avanzare istanze, petizioni e proposte all'Ente Parco. Il Presidente ne investe il Consiglio e gli organi competenti e deve dare risposta entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 38 CONTROLLO SUGLI ATTI

Il Consiglio Regionale approva gli atti amministrativi previsti dalla legge regionale.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo sono comunicate al Presidente della Comunità del Parco .

Art. 39 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti ed i provvedimenti dell'Ente Parco, salvo che la legge non disponga altrimenti, sono pubblici. Chiunque può prenderne visione a semplice domanda ed ha diritto di copia. Il regolamento di cui all'art. 16 stabilisce le modalità per l'esercizio di diritto di accesso. Le richieste dei consiglieri della provincia e dei comuni che formano la Comunità del Parco debbono essere soddisfatte nel termine di dieci giorni. Ai procedimenti amministrativi si applicano le norme della legge n. 241/1990.

Art. 40 LA REVISIONE DELLO STATUTO

La modifica e la revisione dello statuto possono essere richieste dalla Regione, dagli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi consigli, e da tutti gli organi dell'Ente Parco.

Le modifiche, adottate dal Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità del Parco, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono approvate dal Consiglio Regionale ed acquistano efficacia alla data della loro pubblicazione sul B.U.R.T.

L'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è congiunta all'adozione del nuovo Statuto.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E OBIETTIVI

ART. 2 - COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 3 - SEDE

ART. 4 - DENOMINAZIONE DELL'EMBLEMA

TITOLO II ORGANI DELL'ENTE PARCO

ART. 5 - ORGANI E LORO VALIDITA'

CAPO 1 COMUNITA' DEL PARCO

ART. 6 - COMUNITA' DEL PARCO COMPOSIZIONE E COMPETENZE

ART. 7 - COMUNITA' DEL PARCO RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO

ART. 8 - COMUNITA' DEL PARCO CONVOCAZIONE

ART. 9 - COMUNITA' DEL PARCO PRESIDENTE

CAPO 2 PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO

ART. 10 - PRESIDENTE DEL PARCO - NOMINA E COMPATIBILITA'

ART. 11 - PRESIDENTE DEL PARCO - COMPETENZE, FUNZIONI

ART. 12 - PRESIDENTE DEL PARCO - DECADENZA, REVOCA E SOSTITUZIONE

CAPO 3 CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - NOMINA E COMPATIBILITA'

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE E FUNZIONI

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO - SCIoglimento

CAPO 4 IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI - NOMINA

ART. 20 - IL COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZE E FUNZIONI

TITOLO III - DIRETTORE E STRUTTURA ORGANICA

ART. 21 - DIRETTORE - NOMINA



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

ART. 22 - DIRETTORE - INCOMPATIBILITA'

ART. 23 - DIRETTORE - COMPETENZE, FUNZIONI,
REVOCA

ART. 24 - SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE

ART. 25 - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DELL'ENTE

ART. 26 - IL PERSONALE E LA DOTAZIONE
ORGANICA

TITOLO IV

IL PATRIMONIO E LE RISORSE

FINANZIARIE

ART. 27 - IL PATRIMONIO

ART. 28 - RISORSE FINANZIARIE

ART. 29 - BILANCIO

ART. 30 - SPESE

ART. 31 - CONTRIBUTI ORDINARI

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE,

PUBBLICITA' DEGLI ATTI, REVISIONE

DELLO STATUTO E COMITATO SCIENTIFICO

ART. 32 - COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE
E NOMINA

ART. 33 - COMITATO SCIENTIFICO - PRESIDENZA E
VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 34 - COMITATO SCIENTIFICO - PARERI

ART. 35 - PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

ART. 36 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 37 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 38 - CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 39 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ART. 40 - LA REVISIONE DELLO STATUTO